



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Gabinetto del Sindaco

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 16 del registro delle determinazioni Sindacali. Data 14-04-2026	Oggetto : Nomina Assessore Comunale. Ridistribuzione delle deleghe nelle materie di competenza sindacale.
---	---

L'anno duemilaventisei, il giorno quattordici del mese di aprile in Ribera, nella Sede Comunale

IL SINDACO

Premesso che a seguito delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione diretta del Sindaco di Ribera svolte in data 04 e 05 ottobre 2020 con propria determinazione n. 9 del 21/10/2020 quest'organo ha provveduto a nominare la Giunta Comunale e con successiva determinazione n. 10 del 22/10/2020 ad attribuire le deleghe agli assessori nominati;
che con propria determinazione n. 4 del 21/02/2022 a seguito di dimissioni e revoca di Assessori si è provveduto a nominare la nuova Giunta comunale;
che con determina sindacale n.2 del 10/01/2023, a seguito di dimissioni di Assessori si è provveduto a nominare la nuova Giunta comunale;
che con determina sindacale n.12 del 11/07/2023 si è provveduto a nominare un Assessore comunale e alla redistribuzione delle deleghe; che con determina sindacale n.14 del 30 marzo 2026, a seguito di dimissione di Assessori si è provveduto a nominare un Assessore comunale e alla redistribuzione delle deleghe;

Atteso che:

con nota prot. gen. N. 7013/2026 del 13 aprile 2026 l'Assessore Rosalia Miceli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Assessore Comunale;

Ritenuto di dover procedere a seguito della verifica politico — amministrativa alla realizzazione di una nuova compagine assessoriale e alla ricostituzione dell'Organo;

Visto l'art. 12, comma 9, della L.R. 7/1992 ai sensi del quale "il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 18. Contemporaneamente alla revoca, il

sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta."

Visto l'articolo 1 della legge regionale n. 3/2019 che sostituisce l'articolo 33 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e che incide sulla composizione delle giunte comunali;

Considerato che rispetto alla pregressa normativa, il legislatore regionale, con la norma anzi citata, ha reintrodotto il concetto di "numero massimo di assessori" che compongono la Giunta comunale, ed ha rimodulato, in tal senso, le fasce demografiche di riferimento;

Preso atto che la nuova e diversa composizione delle giunte comunali, normativamente introdotta con la legge citata, non è stata ritenuta, tuttavia, di immediata ed automatica applicazione, stante che il comma 3 dell'art. 1 della legge citata, prescrive che "I comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";

Preso atto, altresì, che lo stesso comma 3 dell'art. 1, prosegue specificando che, "In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori e comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'art. 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'art. I, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1" per cui scaduto il richiamato termine di sessanta giorni sopra indicato senza che si sia provveduto all'adeguamento statutario richiesto, "il numero massimo degli assessori e comunque determinato" in quello individuato dalla nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 33 della Legge n. 142/1990, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991;

Dato atto che questo Ente non ha provveduto all'adeguamento statutario e che, pertanto, per effetto della modifica legislativa introdotta, la Giunta comunale, essendo questo Ente ricompreso in una fascia demografica superiore a 10.000 e pari o inferiore a 30.000 abitanti, è composta da un numero massimo di 5 assessori;

Atteso che in atto la Giunta comunale risulta composta da tre Assessori (Calzerano Gaetano, Assessore esterno, Sgrò Giuseppe Maria Assessore esterno e Augello Leonardo Assessore/Vicesindaco esterno)

Ritenuto di dover procedere a seguito della revoca ed alle dimissioni anzi riportate, alla nomina di un nuovo Assessore al fine di rendere funzionale l'Organo e di riservarsi la nomina di un ultimo Assessore per comporre l'Organo nel numero consentito dalla legge;

Evidenziato che la scelta degli Assessori, secondo quanto disposto dall'art. 12 della legge n. 7/1992, come modificato dall'art. 40 della L.R. n. 26/1993 e dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 35/1997, deve riguardare soggetti, inclusi consiglieri comunali eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni alle cariche di consigliere e di sindaco e per i quali non sussistono ipotesi di incompatibilità previste per i stessi soggetti, ipotesi che, se sussistenti, devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina;

Preso atto che ai sensi dell'art. 12, comma 6, della L.R. 7/1992, come sostituito dall'art. 4 della L.R. n. 6/2011 “non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali”;

Preso atto, altresì, che ai sensi dell'art. 12, comma 4, della L.R. 7/1992, come sostituito dall'art. 4 della L.R. n. 6/2011 “La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti”;

Considerato, con riferimento a tale ultima prescrizione, che l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 11/2015 dispone che “Qualora, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2, il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta comunale arrotondato all'unità inferiore”;

Visto l'art. 12, comma 7 della L.R. n. 7/1992 ai sensi del quale “Il Sindaco nomina, tra gli assessori, il vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice Sindaco, fa le veci del Sindaco in successione il componente della Giunta più anziano di età”.

Visto l'art. 12, comma 8 della L.R. n. 7/1992 ai sensi del quale “Il Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni”;

Dato atto, altresì, che gli Assessori di seguito individuati non incorrono in situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità espressamente richiamate dall'art. 12 della L.R. 7/92;

P.Q.S.

NOMINA

Assessore comunale la Sig.ra:

Genova Vincenza, nata a Ribera il 24 gennaio 1961, soggetto esterno.

DA ATTO

che la Giunta Comunale risulta così composta:

Genova Vincenza nata a Ribera il 24/01/1961, soggetto esterno;

Sgrò Giuseppe Maria nato a S. Stefano Quisquina il 25 agosto 1982, soggetto esterno;

Calzerano Gaetano, nato a Ribera il 24 febbraio 1983, soggetto esterno;

Augello Leonardo nato a Palermo il 17 Agosto 1984, soggetto esterno.

DISPONE

l'attribuzione agli Assessori delle deleghe nelle materie di competenza sindacale a fianco di ciascuno indicate:

Augello Leonardo: Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Biblioteca, Attività Culturali, Turismo, Spettacolo, Servizi Demografici;

Vincenza Genova: Politiche Sociali, Terza Età, Servizi al Cittadino, Pari Opportunità, No-Profit, Volontariato, Minoranze e Immigrazione;

Calzerano Gaetano: Politiche Giovanili, Promozione ed Educazione alla Salute, Protezione Civile, Polizia Municipale, Randagismo, Servizi cimiteriali, Ville e giardini.

Giuseppe Maria Sgrò: Comunicazione Istituzionale, Attività Produttive (SUAP), Decoro Urbano, Risorse Umane, Politiche Comunitarie e del Lavoro, Innovazioni Tecnologiche, Politiche Energetiche ed Ambientali.

L'Assessore **Augello Leonardo** ricopre la carica di Vice Sindaco. Lo stesso sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione.

Le deleghe nelle materie di competenza relative a Bilancio e Tributi, Lavori Pubblici, Urbanistica, Agricoltura, Viabilità cittadina e rurale, restano di competenza del Sindaco;

DISPONE

La notifica del presente provvedimento agli Assessori comunali.

Il componente della Giunta comunale nominato con il presente provvedimento, prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, dovrà prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.E.L. e rendere le dichiarazioni di non incorrere nell'ipotesi ostative all'esercizio della carica ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della l.r. n. 35/97, di non essere nelle condizioni di cui all'art. 143, comma 11, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste degli artt. 10 e 15 del D. Lgs 31 dicembre 2012 n. 235 e successive modifiche ed integrazioni.



Il Sindaco
f.to Avv. Matteo Ruvolo



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determinazione Sindacale ad oggetto: Nomina Assessore Comunale. Ridistribuzione delle deleghe nelle materie di competenza sindacale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE ad Interim del 1° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera , 14/04/2026

IL DIRIGENTE ad Interim del 1° SETTORE
f.to (Dott. Raffaele Gallo)



La presente determinazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

f.to Avv. Matteo Ruvolo

Per copia conforme per uso amministrativo	Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale
Dalla Residenza Municipale li	dal _____ col
Il Segretario Generale	n° _____ del Registro pubblicazioni.
_____	Il Messo Comunale
_____	_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, Che la presente determinazione del Sindaco è stata pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno _____ al giorno _____, per 15 giorni consecutivi e contro la stessa NON furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale li, _____

Il Segretario Generale

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Settore 1°: AFFARI GENERALI
- Settore 2°: INFRASTRUTTURE, URBANISTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE
- Settore 3°: ECONOMICO - FINANZIARIO
- Settore 4°: POLIZIA LOCALE

Il Responsabile

Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione ai sensi dell'art. 12, comma 10, della L.R. 7/1992 e s.m.i.